

Oggetto: Concessione mineraria di acqua minerale denominata “Nuova Suio” sita in territorio del Comune di Castelforte (LT). RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA – L. R. 90/80 Art. 27.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

**VISTO** il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

**VISTO** il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;

**VISTA** la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;

**VISTO** il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;

**VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

**VISTA** la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;

**VISTA** la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;

**VISTA** la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

**VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

### **PREMESSO**

**CHE** con Deliberazione di Giunta 3620 del 2 agosto 1977, è stata rilasciata alla Soc. Suio s.r.l, per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dal 13 settembre 1975 la concessione di acqua termominerale denominata “Nuova Suio” sita in territorio del Comune di Castelforte (LT);

**CHE** l’area in concessione è di Ha 12.51.29;

**CHE** con Delibera di Giunta 1387 del 14 marzo 1996, parte dell’area di concessione e più precisamente Ha 4.13.08 sono stati stralciati dall’area sopraindicata e trasferiti alla Soc. Quattro Torri e che con tale trasferimento è stata costituita la concessione mineraria di acqua termominerale denominata “Quattrotorri”.

**CHE** la richiesta di rinnovo della concessione è stata inoltrata all’ufficio competente in data 16 dicembre 2004, dalla Soc. Suio S.r.l., con sede in Suio Terme di Castelforte (LT) – Via delle Terme 314, – C.F. 00162590590, titolare della concessione, in armonia con quanto previsto dall’art. 27 primo comma della L.R.90/80;

**CHE** l’istanza, unitamente alla planimetria in scala 1:2000, sulla quale, con linea perimetrale rossa continua, è delimitata l’area della Concessione mineraria, è stata inviata, con Prot. n. 109247 dell’8 agosto 2005, al sindaco del Comune di Castelforte per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 1 settembre 2005 al 16 settembre 2005;

**CHE** con propria nota prot. n. 8869 del 19 settembre 2005, il Comune di Castelforte, ha restituito la documentazione completata di relata di avvenuta pubblicazione senza opposizioni;

**CHE** ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, è stata data comunicazione dell'istanza all'Amministrazione Provinciale di Latina, al Comune di Castelforte (Ufficio Tecnico), alla C.C.I.A.A. di Latina ed alla A.S.L. di Latina competente per territorio, per le eventuali osservazioni;

**CHE** le citate Amministrazioni con proprie note hanno espresso il proprio parere favorevole in merito;

**CHE** l'istanza di rinnovo è stata ulteriormente pubblicizzata con apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 2005 Parte III, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda, n. 217 del 17 settembre 2005;

**CHE** dalla documentazione in atti risulta che il titolare della Concessione effettua regolarmente il pagamento delle tasse concessorie;

**CHE** congiuntamente all'istanza il titolare della concessione ha trasmesso la relazione sullo sfruttamento della concessione di acqua termominerale e sul suo sviluppo;

**CHE** la documentazione posta a corredo dell'istanza appare idonea e congrua per lo scopo a cui è finalizzato.

**PRESO ATTO** che nella decorsa vigenza è stata attivata la coltivazione del giacimento minerario stesso;

**RITENUTO** che il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione Mineraria in argomento, risulta idoneo e razionale;

**CONSIDERATO** che il coacervo pertinenziale della miniera risulta in buono stato di conservazione e manutenzione;

**RITENUTO** che il rinnovo di Concessione può essere concesso in quanto il concessionario ha curato con diligenza la valorizzazione del bene;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 42 lett. C della L.R. 90/80 così come modificata dalla L.R. 31/93, l'istanza in argomento, corredata del rapporto redatto dall'Ufficio istruttore, è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Regionale per le acque minerali e termali riunitasi nella seduta del 28 febbraio 2007;

**PRESO ATTO** che la citata Commissione, in esito alle risultanze dell'iter istruttorio svolto, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo della Concessione mineraria di acqua termale denominata "Nuova Suio" in territorio del Comune di Castelforte, alla Società Suio s.r.l. , con sede in Castelforte (LT) – Via delle Terme 314 CAP 04021 Suio – C.F. 00162590590, per anni TRENTA a decorrere dal giorno 1 agosto 2007;

## **DETERMINA**

Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa

**ART. 1** Di rinnovare la Concessione Mineraria denominata "Nuova Suio" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), avente un'estensione pari ad ettari di Ha 8.38.21, alla Società Suio s.r.l. , con sede in Castelforte (LT) – Via delle Terme 314 CAP 04021 Suio – C.F. 00162590590, per anni TRENTA a decorrere dal giorno 1 agosto 2007

ART. 2 Il programma e gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione di cui trattasi, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario.

ART. 3 Il Titolare della Concessione è tenuto a corrispondere alla Regione Lazio:

- a. il diritto proporzionale annuo anticipato di € 2.582,28 (euro duemilacinquecentottantadue/28) quale importo minimo da corrispondere ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8;
- b. la tassa di Concessione Regionale di € 816,38 (euro ottocentesedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 e successive modificazioni;
- c. a far pervenire alla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, copia autentica di avvenuta trascrizione della Determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
- d. ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzo dell'acqua.
- e. il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
- f. restano confermati tutti gli obblighi, disposizioni ed oneri dettati con l'originaria Deliberazione di Giunta 5645 del 16 settembre 1986 citata nelle premesse ed alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dall'Autorità Mineraria Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento della sorgente nonché a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.